



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 64

DATA PUBBLICAZIONE 23/12/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Segreteria L.N.D.	2
1.1.1.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e.....	2
1.1.2.	Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Accolti	2
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	2
2.1.	Segreteria S.G.S.....	2
2.1.1.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività – Respinti	2
2.1.2.	Provvedimento Di Annullamento "Carta Assicurativa" Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte	3
2.1.3.	Deroghe all'utilizzo di Giovani Calciatrici per L'attività Di Settore Giovanile E Scolastico	3
2.1.4.	Recupero	3
3.	RISULTATI	3
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	7
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	11

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2165311	FATH EDDINE ADAM	09/03/2006	BAVENO STRESA SSD ARL	23/12/2024
2526097	GRIPPA FLAVIO	29/01/2004	ACD GIAVENOCOAZZE	21/12/2024
4551132	MONDO LORENZO	18/04/1996	ASD AREA CALCIO ALBA ROERO	19/12/2024
2087871	PARPAIOLA CRISTIAN	17/12/2003	ASD S.D. SAVIO ASTI	20/12/2024

1.1.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1025701	BALAN STEFAN GIORGIO	23/04/2006	USD BARRACUDA
4532265	GROTTI MATTIA	17/06/1993	ACD MERGOZZESE

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottototate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2754617	MADAI DAVIDE	04/01/2009	GS PINEROLESE SPORT P.R.P.
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale.		
3250367	CALABRESE SIMONE	03/01/2011	ASD BEIBORG
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale.		

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4231390	BASATI ALESSIO	14/10/2016	ORATORIO ORBASSANO CALCIO
4463005	FOFANA HAMZA MORY	25/10/2017	ASD SALICE
4231392	ROMANO FEDERICO	02/07/2016	ORATORIO ORBASSANO CALCIO

2.1.3. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 78 del 19/12/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.4. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero in virtù della delibera adottata dalla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell’ambito della semifinale:

SEMIFINALE 1			SEMIFINALE 2		
GEAR FUCSIA NIZZA	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	9 - 7dcr	TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	6 - 2

FINALE		
GEAR FUCSIA NIZZA	- TOP FIVE S.R.L.	6 - 2

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **GEAR FUCSIA NIZZA** la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Calcio a Cinque fase regionale nonché il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale.

COPPA ITALIA ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
ACF BIELLESE	- TORINO WOMEN	2 - 8	TORINO F.C. S.P.A.	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3 - 0

Si rendono note le relative classifiche ufficiali

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMM. GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSDRL TORINO WOMEN	4	2	1	1	0	10	4	6	0
2 A.S.D.FOOT BALL CLUB RIVESE	2	2	0	2	0	4	4	0	0
3 A.S.D.ACF BIELLESE	1	2	0	1	1	4	10	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: **TORINO WOMEN**

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMM. GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 TORINO F.C. S.P.A.	6	2	2	0	0	9	0	9	0
2 ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3	3	1	0	1	5	3	2	0
3 A.S.D.CIT TURIN LDE	0	2	0	0	2	0	11	11-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificate: **TORINO F.C. S.P.A e ALBA BRA WOMEN A.S.D.**

Pertanto, si trascrive qui di seguito la composizione degli abbinamenti delle semifinali a cui accede la Società ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE quale finalista la Coppa Italia Calcio Femminile 2023/2024:

GIRONE A: TORINO F.C. S.P.A. - TORINO WOMEN

GIRONE B: ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE - ALBA BRA WOMEN A.S.D.

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA ITALIA PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
ACADEMY PRO VERCELLI	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	7 - 1	ACCADEMIA TORINO CALCIO	- VILLASTELLONE CARIGNANO	5 - 3
CASELLE CALCIO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	SAN GIORGIO GSD	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	4 - 2

Si rendono note le relative classifiche ufficiali

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMM. GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
---------	-------	----	----	----	----	----	----	----	-----

	1	ASD ACADEMY PRO VERCELLI	9		3		3		0		0		10		2		8		0	
	2	U.S.D.CASELLE CALCIO	4		3		1		1		1		7		4		3		0	
	3	A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	4		3		1		1		1		5		3		2		0	
	4	BORGO VITTORIA CIT TURIN	0		3		0		0		3		5		18		13		0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*																				

Qualificate: **ACADEMY PRO VERCELLI e CASELLE CALCIO**

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMM. GIRONE: B

	Società	Punti		PG		PV		PN		PP		RF		RS		DR		Pen		
	1	A.S.D.ACCADEMIA TORINO CALCIO	9		3		3		0		0		13		5		8		0	
	2	A.S.D.VILLASTELLONE CARIGNANO	6		3		2		0		1		7		7		0		0	
	3	SAN GIORGIO GSD	3		3		1		0		2		4		8		4-		0	
	4	S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	0		3		0		0		3		6		10		4-		0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*																				

Qualificate: **ACCADEMIA TORINO CALCIO e VILLASTELLONE CARIGNANO**

Il relativo calendario gare delle semifinali risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
SERMIG	- AOSTA CALCIO 511	3 - 7	(1) SALUZZO	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 12
(1) - disputata il 20/12/2024					

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:24/25 COPPA PIEMONTE UNDER 19 C5 GIRONE: A

	Società	Punti		PG		PV		PN		PP		RF		RS		DR		Pen		
	1	SSDARLAOSTA CALCIO 511	6		2		2		0		0		11		5		6		0	
	2	A.S.D.CASTELLAMONTE CALCIO A5	3		2		1		0		1		9		6		3		0	
	3	A.S.D.SERMIG	0		2		0		0		2		5		14		9-		0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*																				

STAGIONE SPORTIVA:24/25 COPPA PIEMONTE UNDER 19 C5 GIRONE: B

	Società	Punti		PG		PV		PN		PP		RF		RS		DR		Pen		
	1	ASDCPSATLETICO TAURINENSE	6		2		2		0		0		22		3		19		0	
	2	A.S.D.FUTSAL SAVIGLIANO	3		2		1		0		1		8		12		4-		0	
	3	ACS.D.SALUZZO	0		2		0		0		2		4		19		15-		0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*																				

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 30 del 5/10/2024 e viste le classifiche ufficiali si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara di **Finale che si disputerà al Palasermig di Via Carmagnola, 27 a Torino:**

Lunedì 6 Gennaio 2025 Ore 17:00

AOSTA CALCIO 511 – ATLETICO TAURINENSE

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – in caso persistesse il risultato di parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 17 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
FONTA	- AOSTA CALCIO 511	0 - 10

GIRONE B - 3 Giornata - A		
ORANGE FUTSAL ASTI	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	11 - 0

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:24/25	COPPA UNDER 17 C5 MASCHILE	GIRONE: A
=====		
Società	Punti	PG PV PN PP RF RS DR Pen

1 SSDARLAOSTA CALCIO 511	6	2 2 0 0 32 0 32 0
2 A.S.D.FONTA	3	2 1 0 1 7 16 9- 0
3 A.S.D.C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	0	2 0 0 2 6 29 23- 0
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*		

STAGIONE SPORTIVA:24/25	COPPA UNDER 17 C5 MASCHILE	GIRONE: B
=====		
Società	Punti	PG PV PN PP RF RS DR Pen

1 S.S.D.ORANGE FUTSAL ASTI	6	2 2 0 0 17 0 17 0
2 POLISPORTIVA DRUENTO ASD	3	2 1 0 1 3 11 8- 0
3 ASDCPSATLETICO TAURINENSE	0	2 0 0 2 0 9 9- 0
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*		

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 30 del 5/10/2024 e viste le classifiche ufficiali si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara di **Finale che si disputerà al Palasermig di Via Carmagnola, 27 a Torino:**

Lunedì 6 Gennaio 2025 Ore 14:30

ORANGE FUTSAL ASTI – AOSTA CALCIO 511

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – in caso persistesse il risultato di parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 17 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
CANTARANA C5	- AOSTA CALCIO 511	1 - 4
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ORANGE FUTSAL ASTI	8 - 1

Si rende nota la relativa classifica ufficiale:

STAGIONE SPORTIVA: 24/25 COPPA UNDER 15 C5 MASCHILE GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5	7	3	2	1	0	12	4	8	0
2 S.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI	6	3	2	0	1	14	12	2	0
3 SSDARLAOSTA CALCIO 511	3	3	1	0	2	10	9	1	0
4 A.S.D. CANTARANA C5	1	3	0	1	2	2	13	11	0

* = FUORI CLASSIFICA

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 30 del 5/10/2024 e vista la classifica ufficiali si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara di **Finale che si disputerà al Palasermig di Via Carmagnola, 27 a Torino:**

Lunedì 6 Gennaio 2025 Ore 12:00

CASTELLAMONTE CALCIO A5 – ORANGE FUTSAL ASTI

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – in caso persistesse il risultato di parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 23 Dicembre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/ 1/2025

CATALANI DAVIDE (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste. Da intendersi pari ad una settimana effettiva considerato che non si disputeranno gare ufficiali fino al 24/01/2025.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 1/2025

GIONA MARCO (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

Allontanato dal campo per proteste. Da intendersi pari ad una settimana effettiva considerato che non si disputeranno gare ufficiali fino al 24/01/2025.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORELLATO EDOARDO (TOP FIVE S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AIROLA ALESSANDRO (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

LICCIARDI ANDREA (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

MARCHIORI MICHELE (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

REA LUCA (ATLETICO TAURINENSE)

VIGNALE CARLO (ATLETICO TAURINENSE)

MARTORANO GIORGIO (TOP FIVE S.R.L.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

TRENTACOSTE MARCO (ATLETICO TAURINENSE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUSSETTI ALESSANDRO (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

GOLE ALBERTO (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

PEPE ANDREA (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

ADAMO EMANUELE (GEAR FUCSIA NIZZA)

COLAVITA ANTONIO (TOP FIVE S.R.L.)

MAGGIO ANDREA (TOP FIVE S.R.L.)

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RIVETTI ANDREA

(GEAR FUCSIA NIZZA)

MAGGIO ANDREA

(TOP FIVE S.R.L.)

COPPA ITALIA ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TALIANO CRISTINA

(ALBA BRA WOMEN A.S.D.)

SAITO LAURA

(TORINO F.C. S.P.A.)

COPPA ITALIA PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 VILLASTELLONE CARIGNANO

Per il comportamento dei sostenitori che, per tutta la durata della partita, rivolgevano insulti all'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ORBECH SABRINA

(SAN GIORGIO GSD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARELLI GINEVRA

(BORGO VITTORIA CIT TURIN)

PASERO MARICA

(MUSIELLO A.C. SALUZZO 90)

BERTERO LUCIA

(VILLASTELLONE CARIGNANO)

LAI CARLOTTA

(VILLASTELLONE CARIGNANO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 20/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GARINO MARCO

(ATLETICO TAURINENSE)

SECCHI LORENZO

(SALUZZO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 17 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GREGORI MATTEO

(FONTA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIACQUADIO ANTONIO
FRANCO

(FONTA)

VERCELLI ANDREA

(ORANGE FUTSAL ASTI)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 15 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BONGIOVANNI LEONARDO (CANTARANA C5)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - PLAY OFF

GARE DEL 14/12/2024

- **GARA ALBA BRA WOMEN A.S.D. - BULE'BELLINZAGO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. BULE' BELLINZAGO avverso la regolarità della partita disputata in data 14/12/2024 contro la Società ALBA BRA WOMEN A.S.D. sul campo di quest'ultima, valevole per i play off del Campionato Under 15 Femminile, fase regionale, s.s. 2024/2025, con il quale la ricorrente si duole del fatto che la consorella avrebbe schierato in campo una giocatrice fuori quota, la Sig.na Giulia Sorcis con la divisa n. 6, nata il 01/07/2009, che non avrebbe avuto titolo di prendere parte alla competizione secondo quanto stabilito con il Regolamento della competizione pubblicato sul C.U. n. 4 S.G.S. del 5/08/2024;

- rilevato che il procedimento è stato correttamente incardinato dalla A.S.D. BULE' BELLINZAGO, che ha depositato il reclamo presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e contestualmente lo ha trasmesso alla consorella a mezzo PEC in data 16/12/2024, dopo aver depositato e trasmesso il prescritto preannuncio in data 15/12/2024, sempre a mezzo PEC;

- esaminato il referto di gara, dal quale si evince che la Società ospitante ha effettivamente schierato in campo la calciatrice Sig.na Giulia Sorcis con la divisa n. 6 quale titolare, sino alla sua sostituzione, intervenuta al minuto 13 del secondo tempo di gioco;

- evidenziato che il Regolamento del Campionato Nazionale Under 15 Femminile valido per l'attività "REGIONALE 2", richiamato da parte ricorrente e pubblicato con il C.U. n. 4 S.G.S. s.s. 2024/2025, prevede espressamente all'art. 1 al paragrafo "Fuori Quota" che "[...] è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA FASE REGIONALE 2 la possibilità di utilizzare n. 2 Fuoriquote nate nel 2009";

- sentito il competente Comitato Regionale Piemonte V.Aosta SGS sul punto, sono state condivise con questo Giudice le slides inviate dal predetto Comitato a tutte le Società che svolgono attività femminile, categorie Under 15 e Under 17, con mail del 21/09/2024, all'esito della riunione di inizio stagione, dalle quali risulta che il Comitato organizzatore ha espressamente consentito per la sola fase "Regionale 2", ossia quella attualmente in corso, la partecipazione agli incontri della categoria Under 15 di 2 calciatrici fuoriquote, ossia nate nel 2009;

- ritenuto pertanto infondato nel merito il ricorso in oggetto

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. BULE' BELLINZAGO, omologando il risultato raggiunto in campo:

ALBA BRA WOMEN A.S.D. - A.S.D. BULE' BELLINZAGO 1 - 1

- di addebitare sul conto della Società reclamante l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 20.12.2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore) Avv. Antonio Vallone (Relatore), Avv. Antonella Reggio.

Reclamo della società U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 58 del 12.12.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara PRO NOVARA - QUINCINETTO TAVAGNASCO del 8.12.2024, Campionato di Eccellenza Girone A

Con reclamo preannunciato ed inviato il 13.12.2024, integrato con documentazione il 16.12.2024, la U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO propone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto, con cui il Giudice Sportivo, rilevata l'impossibilità di disputare la gara per l'indisponibilità dell'ambulanza determinata da causa di forza maggiore, ne disponeva la "ripetizione" dando mandato al Comitato Regionale per la calendarizzazione.

L'impugnazione, tuttavia, non può essere esaminata nel merito e va dichiarata inammissibile in quanto, in violazione dell'art. 49 comma 4 C.G.S., né il reclamo, né la documentazione successivamente inoltrata sono stati notificati alla controparte che avrebbe avuto diritto di presentare le proprie controdeduzioni.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello dichiara

INAMMISSIBILE

il presente reclamo.

Dichiara la U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

b) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente relatore), avv. Antonio Vallone (Componente), Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

Reclamo della U.S.C. PSG avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 55 del 5.12.2024, con il quale veniva comminata alla società la sanzione dell'ammenda di Euro 350,00 (gara PSG / Castellazzo Bormida del 1.12.2024, valida per il Campionato di Promozione Girone D)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la U.S.C. PSG richiede l'annullamento o comunque una riduzione della sanzione alla stessa comminata dal Giudice Sportivo in ragione dei reiterati insulti rivolti dai propri sostenitori nei riguardi della terna arbitrale; la reclamante contesta la riconducibilità di tali comportamenti esclusivamente ai propri tifosi, il contenuto sessista delle frasi oggetto di censura ed evidenzia che, contrariamente a quanto riferito dall'arbitro, il secondo assistente di gara, espressamente indicato come il soggetto al quale unitamente al direttore di gara erano rivolti gli insulti, non aveva segnalato nulla. La reclamante aggiunge che alcuni errori di valutazione compiuti dall'arbitro avevano contribuito a generare una particolare tensione sugli spalti ed evidenzia di essersi sempre prodigata per garantire il *fair play*, avendo anche di recente organizzato iniziative contro la violenza di genere.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, pur rilevando che dall'esame del rapporto arbitrale, che come noto costituisce piena prova per gli organi della giustizia sportiva, i responsabili delle frasi ingiuriose fossero stati chiaramente individuati nei sostenitori della società PSG, tenuto conto della circostanza attenuante costituita dall'impegno profuso dalla stessa mediante le iniziative assunte contro la violenza di genere, ritiene di poter disporre una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per tale ragione, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

Ad euro 200,00 la sanzione dell'ammenda comminata alla U.S.C. PSG.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

c) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Flavio Campagna.

Reclamo della società A.S.D. RIVER PLAINE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 58 del 12.12.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara A.S.D. RIVER PLAINE – MATHI LANZESE disputata in data 08.12.2024, Campionato di Prima Categoria - Girone C

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 13 Dicembre 2024, la società A.S.D. RIVER PLAINE chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica per tre gare effettive del calciatore CECCON EDOARDO espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario.

In particolare, il CECCON dopo aver ricevuto una gomitata sul petto inferta dal giocatore del Mathi Lanzese, Bianco Samuele, ha reagito, a gioco fermo, colpendo a sua volta con una gomitata sul petto l'avversario.

Con il reclamo la società non nega l'accaduto, ma giustifica il proprio tesserato affermando che il gesto è scaturito da un eccesso di nervosismo, dettato anche dall'importanza della partita per il campionato della squadra. Inoltre, la reclamante afferma che l'impatto non è stato violento, tanto da non aver provocato alcun danno al giocatore avversario. Infine, sottolinea che i due giocatori si sono scusati reciprocamente.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che la condotta tenuta dal giocatore, il sig. CECCON EDOARDO, seppur di lieve entità tale da non arrecare alcun danno all'avversario, sia da considerarsi antisportiva, in particolar modo poiché avvenuta a gioco fermo ed in risposta ad un fallo subito poco prima e per tale motivo il ricorso della società A.S.D. RIVER PLAINE non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello territoriale

RESPINGE

integralmente il reclamo delle società A.S.D. RIVER PLAINE, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

d) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonella Reggio (relatore) Avv. Federica Franchi.

Reclamo proposto dalla Società ASD GAR REBAUDENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 55 del 05/12/2024 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara ASD CASELLE CALCIO – ASD GAR REBAUDENGO, disputata in data 01/12/2024, nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, girone C

Con reclamo pervenuto in data 06/12/2024 a mezzo PEC, preannunciato in pari data la ASD GAR REBAUDENGO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato nei riguardi del proprio giocatore CAMARA AMADOU la squalifica per 6 gare per "*condotta violenta ai danni dell'allenatore avversario e per comportamento gravemente irrispettoso ai danni dell'arbitro [...]*".

Con riferimento alla predetta squalifica, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio atleta, nei minuti di recupero al termine del primo tempo, in procinto di effettuare una rimessa laterale, sarebbe stato trattenuto dall'allenatore avversario e si sarebbe dunque girato di scatto nei suoi confronti per protestare; colpito da espulsione, si sarebbe rivolto all'arbitro chiedendo spiegazioni in maniera concitata, ma sarebbe poi uscito dal terreno di gioco senza proferire parola nei riguardi di alcuno.

Il ricorso appare fondato.

A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla società, la condotta tenuta dal giocatore CAMARA AMADOU, seppur connotata da aggressività, deve essere considerata nel quadro complessivo di tensione sportiva nel corso dei minuti di recupero e alla luce del comportamento tenuto dall'allenatore avversario, che ha senz'altro provocato la reazione del giocatore. Tuttavia, tenuto conto della gravità dell'episodio, questa Corte ritiene di ravvisare nel

comportamento dell'atleta una condotta gravemente antisportiva, con conseguente applicazione della squalifica per quattro giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società, per l'effetto riduce la squalifica del giocatore CAMARA AMADOU a quattro giornate.

In ragione dell'accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

e) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Relatore Estensore) Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

Reclamo della società VINOVO SPORT EVENTS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 5/12/2024 in riferimento alla gara VINOVO SPORT EVENTS – ELLEDI FC in data 1/12/2024 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone F

La reclamante impugna la squalifica del proprio giocatore ATZORI LANGIU Matteo per 4 gare per comportamento irrispettoso verso il direttore di gara.

Nel reclamo ci si rammarica di quanto accaduto e lo stesso fa il calciatore con una nota versata in atti. La respicenza manifestata, il sentimento di rincrescimento e la non particolare gravità del fatto che può essere ricondotto al momento di tensione a fine gara (50') dovuto al fallo subito ed alla espulsione comminata per la reazione al fallo, piuttosto che alla dolosa intenzione di mancare di rispetto all'arbitro, consentono a questa Corte di ridurre la sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al giocatore ATZORI LANGIU Matteo:

squalifica per 2 gare.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

f) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Flavio Campagna (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della società U.S. IVREA A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 12/12/2024, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita IVREA CALCIO A.S.D. – A.S.D. ARONA CALCIO disputata in data 7/12/2024 nell'ambito del campionato di Under 17 Regionali, girone A

Con reclamo inoltrato in data 16/12/2024, tempestivamente preannunciato in data 13/12/2024, la società IVREA CALCIO A.S.D. impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica sino al 24/12/2024 all'allenatore D'AGOSTINO GIUSEPPE per il "*comportamento tenuto nei confronti dell'allenatore avversario*".

L'impugnazione non può essere esaminata nel merito atteso che l'art. 137, co. III, lett. b), C.G.S., sancisce che non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione e squalifica per dirigenti e tecnici fino ad un mese.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto dalla società IVREA CALCIO A.S.D. e, per l'effetto, conferma la squalifica sino al 24/12/2024 inflitta al sig. D'AGOSTINO GIUSEPPE. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità si dispone il trattenimento del contributo di reclamo.

g) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Antonio Vallone

Ricorso della Società PSG avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 05.12.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara SCA ASTI - PSG, disputata in data 01.12.2024, Campionato Under 15 regionali

Con ricorso inviato in data 09.12.2024, la società PSG sui duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con l'ammenda pari ad euro 150 per condotta offensiva ed antisportiva dei propri sostenitori quanto dei propri tesserati.

La Società ricorrente lamenta l'errore di valutazione da parte del direttore di gara tanto con riferimento agli insulti percepiti dal direttore di gara quanto alle offese ai calciatori avversari, chiedendo l'annullamento del provvedimento

La decisione del G.S. può essere oggetto di un contenimento sotto il profilo sanzionatorio ma non può essere censurata nel merito.

Il direttore di gara ha evidenziato nel referto quanto potuto osservare ed udire con riferimento alle condotte dei sostenitori fuori dal campo quanto dei calciatori al termine dell'incontro.

Né vi è un solo elemento che porti a dubitare che il direttore di gara possa aver confuso le tifoserie ovvero la squadra di appartenenza dei calciatori.

La condotte riferire non appaiono di spiccata gravità ma al contempo non certamente lecite e consentite.

La narrazione dei fatti contenuta nel referto appare equilibrata e ponderata.

Quanto accaduto sul terreno di gioco ed in prossimità del medesimo è stato osservato e segnalato con precisione dall'arbitro, che ha potuto cogliere la dinamica senza interferenze.

Il referto non lascia margini di dubbio circa la dinamica e la conseguente gravità delle condotte contestate.

Peraltro, è il medesimo rapporto che non evidenzia un solo elemento che consenta di differenziare la sanzione comminata alle due squadre (ovvero 100 euro). Si ritiene pertanto opportuno ridurre l'ammenda.

Per tali motivi si

RIDUCE

Ad euro 100 l'ammenda comminata in capo alla società PSG.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 7 Gennaio 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 23 Dicembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)